

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2398

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(MALFATTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

Disciplina metrologica dei contatori d'acqua fredda e dei
contatori di energia elettrica di tipo CEE e di tipo nazionale

Presentato alla Presidenza l'11 agosto 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente schema di disegno di legge è rivolto ad attuare nel nostro ordinamento le direttive del Consiglio 17 luglio 1974, n. 75/33/CEE e 4 novembre 1976, n. 76/891/CEE, relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di contatori, rispettivamente di acqua fredda e di energia elettrica.

A tal fine le direttive comunitarie, con carattere opzionale prevedono che i contatori di acqua fredda e di energia elettrica rispondenti alle prescrizioni ed ai controlli previsti dalle direttive stesse possono, per quel che concerne le caratteristiche metrologiche, essere immessi liberamente nel territorio delle Comunità economiche europee.

La conformità dei contatori alle prescrizioni ed ai controlli previsti dalle direttive è attestata da marchi apposti dall'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

L'attuazione nella legislazione nazionale delle direttive sopracitate, derivante da precisi obblighi imposti agli Stati membri della Comunità dei Trattati di Roma, fornisce l'occasione di istituire il controllo da parte dello Stato dei contatori di acqua fredda e di energia elettrica; con ciò intende colmare una grave lacuna nella vigente normativa in materia di strumenti di misura che, notoriamente, non contempla l'obbligo della legalizzazione dei contatori summenzionati e, cioè, di strumenti di misura le cui indicazioni sono alla base di fatturazioni che interessano sistematicamente il bilancio della totalità delle famiglie italiane.

La necessità di un tale controllo da parte dello Stato è ancora più sentita se si considera che esso è in vigore, ormai da decenni, non solo presso gli Stati membri della CEE, ma anche presso gli altri Paesi europei. È il principio della tutela della fede pubblica che trova la sua giusta estensione in un settore delle transazioni commerciali che impegna la totalità dei cittadini, nelle cui abitazioni è sempre presente sia il contatore di acqua fredda sia quello di energia elettrica, quest'ultimo assai spesso affiancato da un secondo contatore.

Per quanto concerne in particolare i contatori di acqua fredda, l'istituzione della verifica obbligatoria giunge opportuna, essendo lo strumento destinato a misurare il consumo di un bene di larghissimo uso, il cui costo va assumendo una progressiva rivalutazione ed è destinato ad aumentare sensibilmente.

È risaputo che le attuali imprese distributrici, gestite in genere dalle autorità comunali, fornendo il servizio della erogazione dell'acqua a costi inadeguati a coprire le pure spese di gestione, sono decisamente orientate verso l'aumento delle tariffe, allo scopo di alleviare la passività dei loro bilanci.

Per quanto concerne il controllo dei contatori di energia elettrica, se pure istituito con decenni di ritardo, esso non costituisce una proposta nuova in quanto già contemplato da due precedenti disegni di legge, uno dei quali, approvato nel 1962 dal Senato della Repubblica, decadde per fine della legislatura (A. S. n. 1514).

La nazionalizzazione del settore elettrico non sminuisce la necessità del controllo da parte dello Stato: la fornitura di energia elettrica, al pari di ogni altro servizio simile, è pur sempre un contratto e, pertanto, il cittadino ha diritto ad una adeguata tutela, anche se la controparte è un ente pubblico, analogamente a quanto è già in atto per i contratti relativi a servizi resi da Enti statali o controllati dallo Stato, quali le poste, le ferrovie, gli uffici doganali, gli uffici daziari, gli uffici finanziari, ecc.

Per ovvi motivi di ordine pratico, l'attuazione dell'obbligo della verifica dei contatori, sia di acqua fredda sia di energia elettrica, è frazionata in due tempi, commisurati alla mole ed alla capillarità dell'operazione. Si è prevista una prima scadenza, stabilita in cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; a tale epoca sia i contatori di nuova installazione sia quelli che vengono nel frattempo sostituiti devono essere di tipo legale.

Tenuto conto della vita media degli apparecchi valutabile in termini non eccedenti i 15 anni, e tenuto altresì conto della vastità di una operazione che investe non meno di trenta milioni di contatori (venti di energia elettrica e dieci di acqua fredda) la seconda ed ultima scadenza è fissata in ulteriori quindici anni, allo scadere dei quali tutti i contatori elettrici utilizzati in rapporto tra terzi devono essere del tipo legale.

Circa il tipo legale di contatore si è ritenuto opportuno affiancare al contatore CEE altri modelli di contatori, secondo procedure fissate con decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'applicazione dei bolli di legalizzazione già previsti dalla vigente normativa in materia di strumenti di misura.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'alternativa, già in atto presso gli altri Paesi della Comunità, è ispirata a considerazioni di carattere eminentemente economico, in quanto l'industria nazionale produce da decenni contatori di energia elettrica di primissimo ordine, largamente apprezzati anche all'estero e sarebbe danno gravissimo, oltre che immeritato disconoscimento, costringere l'industria nazionale del settore a cessare la normale fabbricazione ed a riconvertire le proprie attrezzature per indirizzarle alla sola produzione del contatore CEE, le cui caratteristiche tecniche e metrologiche costituiscono un compromesso, non sempre felice, tra le varie tendenze dei costruttori della Comunità. Questi ultimi, è doveroso segna-

larlo, nell'ambito dei loro Paesi possono continuare a costruire contatori diversi da quelli CEE, ritenuti ugualmente validi dalle autorità locali, ai fini interni.

In conclusione, il presente schema di disegno di legge non impone all'industria nazionale limitazioni di sorta all'attuale organizzazione produttiva, salvo gli adempimenti relativi all'approvazione del modello ed alla verifica prima, mentre offre all'industria stessa lo strumento idoneo per poter costruire e legalizzare in patria, anche ai fini dell'esportazione, il contatore di tipo CEE, che indubbiamente troverà largo consenso presso i Paesi terzi verso i quali il bollo CEE costituisce una precisa referenza di qualità.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

La presente legge si applica ai contatori di acqua fredda ed ai contatori di energia elettrica.

Per contatori di acqua fredda si intendono gli apparecchi di misura integratori, comprendenti un dispositivo di misurazione e un dispositivo indicatore, destinati a determinare in modo continuo il volume dell'acqua che li attraversa, a temperatura compresa tra 0° e 30°C.

Per contatori di energia elettrica si intendono i contatori elettrici a induzione, a collegamento diretto o tramite trasformatori di misura, a tariffa semplice o a tariffe multiple, con o senza indicatori di massima potenza, destinati alla misurazione dell'energia elettrica attiva o reattiva in corrente monofase e polifase della frequenza di 50 Hz.

ART. 2.

I contatori di acqua fredda ed i contatori di energia elettrica muniti del contrassegno CEE di cui al successivo articolo 8 e dei marchi CEE di cui al successivo articolo 14 assumono la denominazione di « contatori di tipo CEE ».

I contatori di acqua fredda ed i contatori di energia elettrica muniti del contrassegno nazionale di cui al successivo articolo 16 e dei bolli nazionali di cui al successivo articolo 17 assumono la denominazione di « contatori di tipo nazionale ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con propri decreti, i requisiti metrologici, tecnici e funzionali, che devono possedere i contatori di acqua fredda e di energia elettrica per ricevere i contrassegni, i marchi ed i bolli

di cui ai precedenti commi, nonché i metodi di verifica e le modalità di legalizzazione.

ART. 3.

I contatori di acqua fredda ed i contatori di energia elettrica utilizzati nei rapporti tra i terzi per la determinazione del consumo di acqua fredda e di energia elettrica devono essere contatori di tipo CEE o di tipo nazionale.

TITOLO II

APPROVAZIONE DI MODELLO E VERIFICA PRIMA DEI CONTATORI DI TIPO CEE

ART. 4.

I contatori di acqua fredda e di energia elettrica di tipo CEE costituiscono oggetto dell'approvazione CEE del modello e sono soggetti alla verifica prima CEE conformemente alle disposizioni del presente titolo.

ART. 5.

L'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE eseguite in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità hanno in Italia effetto identico a quello dei corrispondenti atti eseguiti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo dagli organi dell'amministrazione metrica italiana.

ART. 6.

L'approvazione CEE del modello costituisce l'ammissione dello strumento alla verifica prima CEE.

Non può essere ammesso in Italia all'approvazione CEE del modello lo strumento per il quale sia già stata presentata la domanda di approvazione CEE del modello presso altro Stato membro.

ART. 7.

L'esame per l'approvazione CEE del modello di un contatore è rivolto ad accertare che uno o più prototipi del contatore stesso possiedano le caratteristiche tecniche ed i requisiti metrologici prescritti ed è effettuato dall'Ufficio centrale metrico nei propri laboratori o sul luogo di fabbricazione o di installazione.

L'Ufficio centrale metrico può esigere che, per gli esami di cui al primo comma, il richiedente metta a disposizione i campioni ed i mezzi opportuni in materiale e in personale ausiliario necessari per l'esecuzione delle prove relative all'approvazione.

Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato dell'esecuzione dell'esame del modello sono a carico del richiedente, se l'esame stesso è effettuato fuori dai laboratori dell'Ufficio centrale metrico.

ART. 8.

Se l'esame per l'approvazione CEE del modello, di cui al precedente articolo 7, dà esito positivo viene redatto apposito certificato di approvazione CEE del modello, da notificare al richiedente.

Su ogni esemplare degli strumenti, conforme al modello approvato, il fabbricante ha l'obbligo di apporre il contrassegno CEE indicato nel certificato di approvazione.

ART. 9.

L'approvazione CEE del modello è valida per dieci anni ed è prorogabile per successivi periodi di dieci anni.

Il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è illimitato.

Quando un'approvazione CEE del modello non è prorogata, gli effetti dell'approvazione permangono per gli strumenti già in servizio, conformi al modello.

ART. 10.

Qualora per taluni strumenti non possa essere concessa l'approvazione o la proroga normale, l'approvazione CEE del modello può essere concessa o prorogata con effetto limitato, previa informazione degli altri Stati membri.

L'approvazione CEE del modello con effetto limitato può comportare, originariamente o in sede di proroga, una o più delle seguenti restrizioni:

- 1) limitazione della durata della validità o della proroga a meno di 10 anni;
- 2) limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell'approvazione;
- 3) obbligo per il fabbricante di notificare all'Ufficio centrale metrico i luoghi di installazione;
- 4) limitazione d'uso.

Nel caso previsto nel precedente n. 3) se il luogo di installazione non è situato in Italia, è obbligatoria la consultazione preliminare con lo Stato membro nel quale sarà installato lo strumento.

Qualora uno strumento sia realizzato con tecniche nuove non previste nel provvedimento che disciplina la relativa categoria, previa consultazione degli altri Stati membri, può essere concessa un'approvazione CEE del modello di durata limitata al massimo a due anni, prorogabili a non più di tre. L'approvazione limitata può, inoltre, essere concessa solo se non si derogano agli errori massimi tollerati, previsti nel provvedimento che disciplina la categoria.

ART. 11.

L'approvazione CEE del modello può essere revocata se:

- a) gli strumenti non siano realizzati conformemente al modello approvato;
- b) non siano rispettate le caratteristiche metrologiche indicate nel certificato di approvazione o le restrizioni previste nei casi di approvazione — o di proroga — di effetto limitato.

L'approvazione CEE del modello deve essere revocata se gli strumenti presentano nell'uso difetti di carattere generale che li rendano inadatti allo scopo.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente, quando l'approvazione CEE del modello è stata rilasciata presso un altro Stato membro, può essere sospesa l'immissione in commercio e in servizio degli strumenti. Alla sospensione può farsi luogo anche nel caso previsto dal primo comma, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non conforma gli strumenti al modello approvato.

Qualora uno Stato membro abbia informato l'Ufficio centrale metrico dell'esistenza di uno dei casi previsti nei primi due commi, la revoca può essere deliberata solo previa consultazione dello Stato che ha dato l'informazione.

Dei provvedimenti adottati in applicazione del secondo e terzo comma deve essere data informazione alla Commissione ed agli altri Stati membri.

ART. 12.

La revoca dell'approvazione CEE del modello comporta il divieto, a partire dalla data fissata nel provvedimento di revoca, dell'ulteriore ammissione alla verifica prima CEE degli strumenti nuovi costruiti secondo il modello approvato.

Gli strumenti già in servizio, per i quali sia intervenuta una revoca di approvazione di modello e, comunque, ne sia stata sospesa l'immissione in commercio o in servizio, continueranno ad essere utilizzati fino ad esaurimento, previa eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato i detti provvedimenti di revoca o di sospensione.

ART. 13.

La verifica prima CEE è rivolta ad accertare la concordanza con il modello approvato di un contatore CEE nuovo, o rimesso a nuovo ed a controllarne i requisiti metrologici.

La verifica prima CEE è effettuata sul territorio nazionale dagli uffici provinciali metrici nei luoghi indicati dalle aziende che fabbricano, aggiustano, importano sul mercato nazionale i contatori CEE, nonché dalle imprese distributrici.

Le predette aziende ed imprese devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati della verifica CEE idoneo laboratorio con le attrezzature ed il personale necessari, da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese di viaggio e di soggiorno, nonché quelle per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo sono a carico del richiedente e sono liquidate sulla base delle tariffe vigenti per la verifica di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.

ART. 14.

I contatori CEE che siano sottoposti con esito favorevole alla verifica prima CEE sono legalizzati con gli appositi marchi CEE.

Le caratteristiche dei marchi di verifica prima CEE sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La validità dei predetti marchi è di quindici anni.

L'obbligo della legalizzazione alla scadenza del predetto periodo è a carico delle imprese erogatrici.

TITOLO III

APPROVAZIONE DI MODELLO E VERIFICA PRIMA DEI CONTATORI DI TIPO NAZIONALE

ART. 15.

I contatori di acqua fredda ed i contatori di energia elettrica di tipo nazionale costituiscono oggetto dell'approvazio-

ne nazionale del modello e sono soggetti alla verifica prima nazionale, conformemente alle disposizioni del presente titolo.

ART. 16.

L'approvazione nazionale del modello dei contatori di tipo nazionale costituisce l'ammissione dello strumento alla verifica prima nazionale previo accertamento della rispondenza del modello alle prescrizioni generali fissate con i decreti di cui al precedente articolo 2.

L'esame per l'approvazione nazionale del modello di un contatore è rivolto ad accertare che uno o più prototipi del contatore stesso possiedono le caratteristiche tecniche ed i requisiti metrologici prescritti ed è effettuato dall'Ufficio centrale metrico nei propri laboratori o sul luogo di fabbricazione o di installazione.

Se l'esame per l'approvazione nazionale del modello dà esito positivo, viene redatto apposito certificato di approvazione nazionale del modello, da notificare al richiedente.

Su ogni esemplare degli strumenti, conforme al modello approvato, il fabbricante ha l'obbligo di apporre il contrassegno nazionale indicato nel certificato di approvazione e secondo le modalità ivi stabilite.

L'Ufficio centrale metrico può esigere che, per gli esami di cui al primo comma, il richiedente metta a disposizione i campioni ed i mezzi opportuni in materiale e in personale ausiliario necessari per l'esecuzione delle prove relative all'approvazione.

Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato dell'esecuzione dell'esame del modello sono a carico del richiedente, se l'esame stesso è effettuato fuori dai laboratori dell'Ufficio centrale metrico.

ART. 17.

La verifica prima nazionale dei contatori di tipo nazionale è rivolta ad accertare la loro concordanza con il modello approvato di un contatore di tipo nazio-

nale nuovo o rimesso a nuovo ed a controllarne i requisiti metrologici.

La verifica prima nazionale è effettuata sul territorio nazionale dagli uffici provinciali metrici nei luoghi indicati dalle aziende che fabbricano, aggiustano, importano sul mercato nazionale i contatori di tipo nazionale, nonché dalle imprese distributrici.

Le predette aziende ed imprese devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati della verifica prima nazionale idoneo laboratorio con le attrezzature ed il personale necessari, da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese di viaggio e di soggiorno, nonché quelle per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo sono a carico del richiedente e sono liquidate sulla base delle tariffe vigenti per la verifica di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.

I contatori di tipo nazionale sottoposti con esito favorevole alla verifica prima sono legalizzati con gli appositi bolli nazionali. Le caratteristiche dei bolli sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La validità dei predetti bolli è di 15 anni.

L'obbligo della legalizzazione alla scadenza del predetto periodo è a carico delle imprese erogatrici.

TITOLO IV

DIRITTI ERARIALI

ART. 18.

All'atto della presentazione della domanda di approvazione di modello dei contatori indicati al precedente articolo 3 deve essere corrisposto il diritto fisso di lire 100.000.

Il certificato di approvazione del modello può essere rilasciato solo dopo il

pagamento di una somma determinata in ragione delle ore di lavoro occorse per l'effettuazione delle prove e per l'istruttoria relativa, nella misura di lire 15.000 orarie.

L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli Uffici provinciali metrici nonché, per i contatori CEE, presso gli Uffici ed Enti degli Stati membri della CEE e della Commissione CEE interessati alla sua applicazione.

ART. 19.

La verifica prima dei contatori di acqua fredda e dei contatori di energia elettrica comporta per ogni contatore il pagamento dei diritti indicati rispettivamente al quadro I ed al quadro II della tabella allegata alla presente legge.

ART. 20.

I diritti erariali previsti dalla presente legge sono soddisfatti secondo le norme fissate dal testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21.

Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale, gli impiegati dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

Per l'identificazione personale, agli effetti del primo comma del presente articolo, gli impiegati dell'amministrazione metrica devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 22.

Il controllo dei contatori utilizzati nelle condizioni di cui al precedente articolo 3, effettuato d'ufficio o su richiesta di una delle parti interessate, può essere eseguito in ogni tempo, anche sul luogo di installazione, secondo le modalità e le condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel caso di controlli eseguiti su richiesta di una delle parti interessate, le spese di viaggio e di soggiorno nonché quelle per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo sono a carico del richiedente e sono liquidate sulla base delle tariffe vigenti per la verifica di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.

ART. 23.

Gli impiegati di cui al precedente articolo 21 hanno libero accesso negli stabilimenti, nei magazzini, nei negozi e nei luoghi aperti al pubblico, per verificare se i contatori utilizzati nei casi previsti dall'articolo 3 sono conformi alle norme fissate dalla presente legge.

I contatori e gli apparecchi di misura applicati e suggellati dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, soggetti ai sensi della presente legge a verifica da parte del servizio metrico, non possono essere dissuggellati o rimossi senza l'intervento del competente

ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Per le abitazioni private e per i locali chiusi si procede per l'accertamento delle infrazioni con le norme indicate dal codice di procedura penale per le perquisizioni.

ART. 24.

La disposizione contenuta nell'articolo 3 si applica a decorrere dal quinto anno successivo alla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*. Tuttavia i contatori di energia elettrica già installati alla data di entrata in vigore della predetta disposizione possono essere ancora utilizzati per un periodo di 15 anni a decorrere da tale data.

ART. 25.

L'utilizzazione dei contatori di acqua fredda e dei contatori di energia elettrica in contrasto con quanto previsto dagli articoli 3 e 24 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60 mila e lire 600 mila:

1) quando il contatore sia sprovvisto di contrassegni o dei marchi CEE o dei bolli nazionali previsti dalla presente legge;

2) quando il contatore sia munito di marchi CEE o di bolli scaduti;

3) quando il contatore sia munito di contrassegni o di marchi CEE o di bolli falsi o dolosamente alterati;

4) per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del relativo pagamento per le quali non sia prevista una sanzione speciale.

Per tutte le infrazioni di cui ai precedenti punti resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ove il fatto costituisca reato.

La sanzione amministrativa è applicata dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

**TABELLA
DEI DIRITTI DI VERIFICAZIONE PRIMA**

QUADRO I. — Contatori di acqua fredda.

A - di tipo CEE.

Portata nominale Q _n in mc/h	lire
—	—
Q _n ≤ 5	5.000
5 < Q _n ≤ 50	10.000
50 < Q _n ≤ 1000	25.000
1000 < Q _n	50.000

B - di tipo nazionale.

Portata nominale Q _n in mc/h	lire
—	—
Q _n ≤ 5	1.000
5 < Q _n ≤ 50	2.000
50 < Q _n ≤ 1000	5.000
1000 < Q _n	10.000

QUADRO II. — Contatori di energia elettrica.

A - di tipo CEE.

- a) per ogni contatore per corrente alternata monofase con potenza di targa fino a 3 KVA lire 2.000.
Supplemento di diritto per ogni KVA o frazione in più lire 1.000;
- b) per ogni contatore trifase con due o tre equipaggi motori i diritti di cui alla lettera a) sono aumentati, rispettivamente del 50 per cento o del 100 per cento;
- c) per ogni contatore speciale richiedente prove supplementari, i diritti di cui alle lettere a) e b) sono aumentati del 50 per cento.

B - di tipo nazionale.

- a) per ogni contatore per corrente alternata monofase con potenza di targa fino a 3 KVA lire 300.
Supplemento di diritto per ogni KVA o frazione in più lire 100;
- b) per ogni contatore trifase con due o tre equipaggi motori i diritti di cui alla lettera a) sono aumentati, rispettivamente del 50 per cento o del 100 per cento;
- c) per ogni contatore speciale richiedente prove supplementari, i diritti di cui alle lettere a) e b) sono aumentati del 50 per cento.